

## **CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI**

- regolamentazione dei rapporti tra l' ASP AZALEA ( Gestore) e tredici Comuni del Distretto di Ponente (Committenti) per la gestione delle attività socio-assistenziali.

Scadenza 31 dicembre 2017

Esente da bollo ex art. 27bis della Tabella allegato B

d.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131

## INDICE

### PREMESSA

#### SEZIONE I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 ELEZIONE DELLA SEDE E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI.....	5
ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO .....	6
ART. 3 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI .....	7
ART. 4 REQUISITI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO .....	9
ART. 5 CARTA DEI SERVIZI .....	10
ART. 6 DURATA.....	10

#### SEZIONE II. OBBLIGHI DEL GESTORE

ART. 7 NORME E PRINCIPI DI RIFERIMENTO .....	11
ART. 8 RISORSE PATRIMONIALI .....	11
ART. 9 RISORSE UMANE .....	12
ART. 10 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI E NELLE ATTIVITÀ DI LAVORO .....	12

#### SEZIONE III. OBBLIGHI DEI COMMITTENTI

ART. 11 DISTACCO DEL PERSONALE .....	13
ART. 12 ONERI FINANZIARI.....	14

#### SEZIONE IV. RUOLO DELL'AZIENDA USL

ART. 13 INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA.....	14
---	----

#### SEZIONE V. GESTIONE, REVISIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 14 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO .....	14
ART. 15 MONITORAGGIO DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	15
ART. 16 SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	16
ART. 17 REVISIONE DEL CONTRATTO .....	16

#### SEZIONE VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 18 MODIFICHE PARZIALI E TEMPORANEE NELL'ASSETTO DEI SERVIZI.....	17
ART. 19 PARZIALE ESTERNALIZZAZIONE .....	17
ART. 20 CONFERMA INIZIALE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ATTUALMENTE AFFIDATARIA.....	17
ART. 21 RIPARTO DEI COSTI DEL SERVIZIO .....	17
ART. 22 ELEZIONE DEL FORO .....	17
ART. 23 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	18
ART. 24 SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE.....	18
ART. 25 RINVIO .....	18
APPENDICE A .....	
APPENDICE B .....	
APPENDICE C .....	

L'anno 2013, il giorno ..... del mese di ..... presso .....con il presente Contratto sottoscritto nella forma di scrittura privata non autenticata;

**TRA**

l'ASP AZALEA Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Distretto di Ponente, sede in Castel San Giovanni, Corso Giacomo Matteotti, 124, rappresentata dal Direttore Generale Maria Beatrice Cazzola nata a Pavia il 23/12/1953 – domiciliata per ragioni della carica presso la sede aziendale - la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'ASP che rappresenta (P. IVA 01538050335 Cod.Fisc. 91094630331), da una parte, in qualità di **GESTORE**

**E**

dall'altra parte, in qualità di **COMMITTENTI**, i sottotrascritti Comuni, rappresentati da chi, accanto a ciascuno, è indicato

COMUNE	(P. IVA - C.F.)	RAPPRESENTANTE
AGAZZANO		
BORGONOVO VAL TIDONE		
CALENDASCO		
CAMINATA		
CASTEL SAN GIOVANNI		
GAZZOLA		
GRAGNANO TREBBIENSE		
NIBBIANO		
PECORARA		
PIANELLO VAL TIDONE		
ROTOFRENO		
SARMATO		
ZIANO PIACENTINO		

I quali sottoscriveranno con l'Azienda USL di Piacenza – Distretto di Ponente – un Protocollo d'intesa per le prestazioni integrative di propria competenza, per l'innanzi indicato abbreviativamente come "Protocollo d'intesa";

## PREMESSO

- che l'art. 6 comma 1 della Legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", sancisce la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la possibilità di adottare forme di gestione più funzionali, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n.142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999 n.265 (trasfusa nel Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, abbreviativamente per l'innanzi definito TUEL);
- che l'art. 15, comma 4, della LR 6 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" stabilisce che "per la gestione dei servizi e delle attività previste dalla presente legge, i Comuni possono avvalersi delle Aziende pubbliche di servizi alla persona" ;
- che il medesimo art. 15, al comma 5, nell'individuare le funzioni dei Comuni, indica le seguenti:
  - ✓ assistenza sociale alla maternità, infanzia ed età evolutiva, ivi comprese le competenze di cui all'art.23 del DPR 24.07.1977 n.616 e le competenze ex E.N.A.O.L.I., nonché le funzioni di assistenza sociale di cui alla legge 18 marzo 1993, n.67, già di competenza delle Amministrazioni Provinciali, secondo quanto previsto dall'art. 15 della LR 2/2003;
  - ✓ assistenza sociale agli adulti in riferimento ai soggetti tossicodipendenti limitatamente alla attuazione di interventi nell'ambito di progetti del SERT. (assistenza economica e reinserimento lavorativo)
  - ✓ assistenza sociale agli adulti disabili;
  - ✓ gestione formazione professionale dei disabili tramite inserimenti lavorativi protetti terapeutici-riabilitativi
- che l'ALLEGATO alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004 stabilisce, nel preambolo, che "...omissis. I Comuni dell'ambito di attività dell'Azienda e l'Azienda Unità sanitaria locale, per le prestazioni ad integrazione socio-sanitaria di propria competenza, possono avvalersi della stessa; i Comuni esercitano le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività delle Aziende. Omissis....."

## VISTE

- la deliberazione dell'Assemblea dei Soci dell'ASP AZALEA n. 5 del 12 settembre 2013, avente per oggetto: "ESAME PROPOSTE DI GESTIONE DA PARTE DELL'ASP DI ULTERIORI SERVIZI IN AMBITO SOCIALE. FORMULAZIONE INDIRIZZI PER L'AZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.";
- le deliberazioni dei Consigli comunali dei sotto elencati Comuni:

Agazzano

Borgonovo Val Tidone

Calendasco

Caminata

Castel San Giovanni

Gazzola

Gragnano Trebbiense

Nibbiano Val Tidone

Pecorara

Pianello Val Tidone

Rottofreno

Sarmato

Ziano Piacentino

- il già citato Protocollo d'intesa che intercorrerà fra i Comuni Committenti e l'Azienda USL di Piacenza, Distretto di Ponente, nel quale, in riferimento alle deleghe dell'attività socio-assistenziali, si prende atto della mancata richiesta di proroga da parte dei Comuni del Distretto di Ponente;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

## **SEZIONE I. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 ELEZIONE DELLA SEDE E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI.**

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. La sede del servizio è stabilita a Borgonovo Val Tidone, in via Seminò, 20
3. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

Per l'ASP sede ..... Referente operativo .....

Per i Comuni committenti :

<b>COMUNE</b>	<b>SEDE</b>	<b>REFERENTE OPERATIVO</b>
AGAZZANO		
BORGONOVO VAL TIDONE		
CALENDASCO		
CAMINATA		
CASTEL SAN GIOVANNI		
GAZZOLA		
GRAGNANO TREBBIENSE		
NIBBIANO		
PECORARA		
PIANELLO VAL TIDONE		
ROTOFRENO		
SARMATO		
ZIANO PIACENTINO		

4. Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra tempestivamente qualsiasi variazione dei propri recapiti che dovesse verificarsi nel periodo di durata del rapporto, così come eventuali temporanei problemi di funzionamento dei recapiti telefonici e telematici.

## **ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Oggetto del Contratto è la gestione da parte dell'Asp AZALEA delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni con gli interventi di cui al successivo art. 3.

### **ART. 3 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI**

1. In riferimento alla L.R. n. 2/2003, alla L.R. n.184/1983 e successive modifiche, alla L.R. n. 14/2008 i servizi e gli interventi del presente Contratto comprendono, anche secondo quanto concordato nel locale Piano di Zona e nell'ambito delle risorse definite dai Committenti, le seguenti attività:

A) Consulenza e sostegno alla famiglia e a chi assume compiti connessi al lavoro di cura e a alle responsabilità genitoriali con particolare riferimento a:

- situazioni conflittuali di coppia che coinvolgano figli minori e che richiedano interventi di mediazione familiare ed incontri protetti minori-genitore
- famiglie che sostengono carichi particolari legati a gravi problematiche di non autosufficienza riferita a disabili, minori o adulti
- percorsi di promozione e di formazione delle famiglie potenzialmente interessate attraverso le attività del Centro per le famiglie e del Piano provinciale
- istruttoria per coppie aspiranti all'adozione e/o all'affido familiare
- sostegno nel percorso di adozione e di affido
- assistenza psico-sociale
- approccio multidimensionale alle problematiche complesse della famiglia multiproblematica, in collaborazione con i soggetti/servizi interessati, nell'ambito del sistema integrato previsto dalla normativa vigente
- assistenza economica/prestiti sull'onore/contribuzioni ad integrazione del reddito
- gestione del Centro distrettuale per le Famiglie
- gestione di progetti pianificati nell'ambito dei Piani attuativi di zona riguardanti la fascia adolescenziale e l'integrazione sociale delle famiglie straniere

B) Servizi ed interventi a sostegno della domiciliarità, rivolti ai minori, minori disabili e loro famiglie, che non riescono, senza adeguati supporti educativi e/o assistenziali, a sostenere gli impegni e le responsabilità di cura, tramite:

- attivazione dell'assistenza domiciliare a supporto della genitorialità fragile
- servizio educativo domiciliare (SED)
- attività socio-educativa diurna – inserimento di minori presso Centri educativi semiresidenziali
- sostegno psicosociale, anche domiciliare e territoriale, attraverso interventi predisposti e realizzati dall'équipe multi professionale integrata con operatori sanitari ( Assistenti sociali, educatori, psicologi di base, terapisti, neuropsichiatri infantili ecc)
- ricoveri di sollievo in collaborazione con il servizio di Neuropsichiatria infantile
- realizzazione di progetti individualizzati riabilitativo-terapeutici e di socializzazione a favore di minori disabili, in integrazione con la Neuropsichiatria infantile

- supporto, anche in collaborazione con il Terzo settore, delle famiglie con gravoso carico assistenziale

C) Accoglienza di minori privi di adeguate reti familiari, ai sensi della Direttiva regionale n. 2155/2011, tramite:

- interventi di emergenza e pronto intervento per il collocamento assistenziale temporaneo del minore/disabile
- interventi a sostegno della rete informale, finalizzati all'accoglienza omo/etero-familiare e domiciliare di minori e disabili
- affidamento familiare di minori (L.R. 184/83 e successive modifiche, Direttiva regionale n. 846/2007))
- inserimento di minori in Comunità familiari residenziali
- accoglienza di minori stranieri non accompagnati in applicazione delle disposizioni del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e della Legge 30 luglio 2002, n. 189

D) Servizi ed interventi residenziali e semiresidenziali volti all'accoglienza di minori e disabili, i cui bisogni di cura, tutela ed educazione non possono trovare adeguata risposta a domicilio, tramite:

- inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali a gestione diretta e convenzionata
- gestione delle strutture residenziali per persone adulte affette da disabilità lieve ( non soggette alla normativa sull'accreditamento)

E) Servizi ed interventi finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica, quali:

- interventi di emergenza e di protezione presso strutture residenziali
- progettazione individualizzata
- assistenza psicosociale ed economica
- consulenza legale e psicologica presso il Centro per le famiglie

F) Servizi ed interventi di prevenzione, ascolto, sostegno e accoglienza per minori/disabili vittime di abuso, maltrattamento ed abbandono, con :

- tutela giuridica del minore e curatela
- segnalazione all'Autorità Giudiziaria di minori in istato di abbandono o di comportamenti a rischio di devianza
- indagini psico-sociali per provvedimenti dell'A.G. relativi agli art. 330-337-403 del Cod.Civ.
- interventi legati all'esercizio e alla gestione della patria potestà in capo al Servizio
- interventi legati all'affidamento del minore al Servizio
- attività psico-sociale specializzata

G) Servizi ed interventi volti a promuovere opportunità per adolescenti e giovani nei loro ambienti di vita, anche attraverso l'utilizzo di spazi di ascolto, aggregazione e socializzazione, quali:



- interventi di integrazione sociale, scolastica e di formazione in collaborazione con i soggetti interessati (Enti Locali, Scuola, Associazioni) anche mediante la gestione di progetti pianificati attraverso il Piano di Zona distrettuale
- assistenza psico-sociale attraverso la realizzazione di progetti dedicati alla fascia di età in sinergia con gli interventi di prevenzione promossi dal Centro per le famiglie

H) Interventi sociali a favore di soggetti tossicodipendenti limitatamente alla attuazione di progetti del SERT ( reinserimento lavorativo)

I) Interventi di sostegno all'inserimento ed al reinserimento lavorativo e sociale delle persone disabili e di minori e adulti in istato di svantaggio

J) Servizi di informazione, di ascolto e di orientamento sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e le risorse del sistema locale e sulle modalità di accesso, tramite:

- segretariato sociale
- sportello per le famiglie straniere e sportello legale presso il Centro per le Famiglie

K) Misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito, come:

- assistenza economica
- prestiti sull'onore
- fornitura di beni/servizi di prima necessità.

2. Le suddette attività sono erogate sulla base dell'accertamento del bisogno e della valutazione personale, sulla progettazione e la verifica dell'adeguatezza degli interventi, nell'ambito delle risorse umane ed economiche, messe a disposizione dai Comuni committenti con riferimento anche ai Piani attuativi di Zona.

3. Relativamente al volume di attività e di prestazioni effettuate dall'ASP AZALEA, essa si impegna a comunicare annualmente il report delle attività e a segnalare per tempo eventuali consistenti variazioni del volume della domanda e la necessità di modifiche/incrementi nell'offerta dei servizi sociali locali.

#### **ART. 4 REQUISITI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO**

1. Conformemente a quanto previsto al Capo III del D lgs 30 luglio 1999, n. 286, così come recepito dal comma 3 dell'art 112 del TUEL, entro un anno dall'avvio del Servizio, sono definiti e adottati standard di qualità dei servizi e relativi criteri di misurazione; tali standard sono pubblicizzati tramite la Carta dei Servizi di cui al successivo art 5 del presente Contratto.

2. Le Parti si danno reciproco atto che la qualità dei servizi assicurati in esecuzione del presente Contratto successivamente sarà periodicamente e congiuntamente valutata in relazione agli ambiti di qualità ed attraverso l'utilizzo delle dimensioni e degli indicatori concordemente definiti e parametrati in coerenza con quanto previsto :
  - dalle vigenti norme nazionali in tema di principi e strumenti di servizio pubblico locale
  - dalla Carta dei Servizi, di cui al successivo art. 5.

## **ART. 5 CARTA DEI SERVIZI**

1. Al fine di tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell'erogazione di servizi rientranti nei settori di cui al DPCM 19 maggio 1995, il Gestore, come espressamente previsto dall'art.32 della L. R. n. 2/2003 e in attuazione della legge n. 244/2007, art. 2 comma 461, entro un anno dalla stipulazione del presente Contratto, adotta la Carta dei Servizi secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, dandone adeguata pubblicizzazione.
2. La Carta dei Servizi, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente, prevede la descrizione dei livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.
3. In particolare secondo principi e orientamenti coerenti con quanto stabilito dal DPCM 27 gennaio 1994 nella Carta dei Servizi sono descritti:
  - modalità e criteri di ricorso alle prestazioni secondo principi di equità, trasparenza, continuità, non discriminazione, ivi compresi i riferimenti, le modalità e i tempi di accesso alle informazioni sul servizio erogato e la sua remunerazione da parte degli utenti e delle loro famiglie;
  - modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni ivi comprese le modalità, i tempi e le clausole che regolano la riscossione della quota di contribuzione (ove prevista) presso gli utenti e le loro famiglie;
  - modalità di partecipazione degli utenti e delle loro famiglie all'erogazione del servizio tramite segnalazione di inconvenienti e miglioramenti, formulazione dei reclami e le modalità di risarcimento;
  - indicatori utili per la consuntivazione e il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi il monitoraggio del gradimento e la gestione dei reclami.
4. La Carta dei Servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del gestore nei confronti degli stessi.

## **ART. 6 DURATA**

1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 01 gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2017, con contestuale ratifica del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e la data di effettiva sottoscrizione ( se necessario).
2. Alla scadenza, il presente Contratto potrà essere rinnovato sulla base di formali deliberazioni di tutte le Parti.

## **SEZIONE II. OBBLIGHI DEL GESTORE**

### **ART. 7 NORME E PRINCIPI DI RIFERIMENTO**

1. Nello svolgimento degli interventi di cui al precedente art. 3, l'ASP si atterrà alle disposizioni di legge e dei regolamenti disciplinanti le varie competenze assistenziali, con particolare riferimento ai principi, alle finalità e ai criteri espressi dalla legge quadro 328/2000 e dalla L.R. n.2/2003.
2. In particolare l'ASP assicura l'assolvimento delle competenze assistenziali ad essa conferite, nel quadro dell'unità, globalità e continuità degli interventi, operando peraltro in una visione che, pur evitando azioni frammentarie e settoriali, permetta tipologie di intervento rispettose della individualità del soggetto.
3. Gli interventi descritti nel precedente art. 3 saranno effettuati secondo le metodologie proprie del Servizio Sociale Professionale, con particolare riferimento al lavoro di rete, alla progettazione individualizzata e alla presa in carico.
4. Relativamente al volume dell'attività in carico, l'ASP si impegna a comunicare nel primo quadrimestre il report dell'attività dell'anno precedente e a segnalare per tempo eventuali consistenti variazioni della domanda di servizi e la necessità di attivare nuovi interventi.
5. L'ASP assicura l'assolvimento dei flussi informativi richiesti dai Committenti e dai diversi Livelli Istituzionali (Ministero, Regione Emilia Romagna, Provincia di Piacenza, etc.) in modalità informatica ( SISAM, SIPS, ANCI per MSNA) e non cartacea - salvo diversa specifica indicazione dei Committenti in relazione alle caratteristiche del flusso - nel rispetto della vigente normativa dettata dal D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196 (codice privacy) e successive modificazioni ed integrazioni.

### **ART. 8 RISORSE PATRIMONIALI**

1. L'ASP si avvarrà, per la sede, dei locali di proprietà dell'Azienda USL di Piacenza, che verranno condotti a fronte della corresponsione di un onere economico, comprensivo del rimborso delle spese vive di funzionamento, contestualmente concordate.
2. L'ASP si avvarrà dei beni mobili ceduti in uso gratuito dall'Azienda USL e/o da qualcuno dei Comuni committenti; di tali beni verrà redatto al momento del subentro apposito inventario in contraddittorio.
3. L'ASP si impegna alla manutenzione ordinaria dei locali in godimento e dei beni ricevuti in uso, ad utilizzarli con la normale diligenza ed a restituirli alla scadenza del Contratto, previa nuova inventariazione, nel pristino stato, tenendo comunque conto dell'usura dovuta al tempo.

## **ART. 9 RISORSE UMANE**

1. Per espletare gli interventi di cui al precedente art. 3, l'ASP si avvarrà delle risorse umane messe a disposizione sia da alcuni Comuni committenti, come elencate nell'appendice A, sia dall'Azienda USL, per il distacco, per tutta la durata contrattuale, del personale socio-assistenziale già utilizzato nel corso del precedente esercizio della delega della stessa materia.
2. Tale personale, pur permanendo nella dotazione organica degli Enti di appartenenza, intratterrà con l'ASP un rapporto di dipendenza funzionale e gestionale.
3. L'impiego di detto personale dovrà essere disposto, a cura del Responsabile del Servizio, nel pieno rispetto della professionalità dei singoli operatori, secondo le prescrizioni dei C.C.N.L. dei rispettivi comparti.
4. All'ASP compete la gestione del personale per quanto concerne l'organizzazione delle attività, l'orario di servizio, i riposi e le festività, la concessione dei congedi ordinari, l'autorizzazione all'uso dei mezzi di servizio e del mezzo proprio.
5. Gli Enti di appartenenza saranno competenti in materia di trattamento giuridico ed economico, di sanzioni disciplinari, congedi straordinari, aspettative a vario titolo.
6. Le eventuali inadempienze e comportamenti che in qualsiasi modo potessero configurare sanzioni disciplinari andranno segnalate dal Responsabile del Servizio all'Ente di appartenenza nella persona del Responsabile competente per i procedimenti disciplinari.
7. Congedi ed aspettative potranno essere concessi unicamente dopo aver acquisito il preventivo parere del Responsabile del Servizio.
8. Agli istituti contrattuali relativi alla disciplina del salario accessorio e del servizio prestato presso sedi diverse da quelle dove si svolge normalmente l'attività di servizio (es.: soggiorni estivi) provvederà con appositi atti il Responsabile del Servizio nell'ambito di uno specifico stanziamento del bilancio dell'ASP.
9. Per le trasferte si applica la disciplina del contratto del personale degli Enti Locali.
10. L'ASP garantirà il servizio di mensa attraverso l'erogazione del buono pasto, nel rispetto dei limiti di legge.
11. Allo scopo di fronteggiare la complessità organizzativa correlata all'esercizio all'espletamento degli interventi di cui al precedente art. 3, l'ASP, nell'ambito delle proprie incombenze gestionali, potrà impiegare una figura di adeguato livello, anche distaccata, in qualità di Responsabile del Servizio e di Referente operativo.
12. L'ASP si impegna a rimborsare gli Enti di appartenenza tutti gli oneri da essi sostenuti per il distacco del personale elencato nell'Appendice A.

## **ART. 10 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI E NELLE ATTIVITÀ DI LAVORO**

1. Nell'esecuzione del presente Contratto, il gestore si impegna all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile

2008 n. 81 e norme collegate) e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi ed ai contratti collettivi di categoria e, in relazione a questi ultimi, a non praticare condizioni normative e retributive inferiori a quelle stabilite dagli stessi.

2. In ordine al rapporto con il personale impiegato, il gestore si impegna all'osservanza, oltre che del presente Contratto anche delle norme in vigore o che verranno emanate nel corso di durata dello stesso, che disciplinano la prevenzione e la protezione dei lavoratori e delle figure assimilate nonché di quanto previsto nei contratti di lavoro, nelle norme inerenti le assicurazioni sociali, nelle norme sanitarie, nonché nelle leggi antinquinamento e nelle norme di sicurezza sul lavoro e in ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio.
3. Il gestore, unitamente ai Servizi Prevenzione e Protezione dei Comuni committenti, si impegna a completare, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il primo aprile 2014, il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI) e successivamente a mantenerlo aggiornato.

### **SEZIONE III. OBBLIGHI DEI COMMITTENTI**

#### **ART. 11 DISTACCO DEL PERSONALE**

1. I Comuni committenti interessati si impegnano a distaccare, dietro rimborso integrale degli oneri relativi, il personale occorrente all'ASP per il miglior espletamento del servizio, elencato nell'appendice A.
2. Gli stessi si impegnano altresì a non revocare tale distacco se non previa intesa con l'ASP; eventuali sostituzioni o integrazioni andranno comunque concordate con l'ASP.

#### **ART. 12 ONERI FINANZIARI**

1. L'intero onere finanziario, come definito nell'ambito del bilancio annuale dell'ASP, relativo all'espletamento degli interventi di cui al precedente art. 3, è a carico dei Comuni committenti.
2. I criteri di riparto di tale onere finanziario a carico di ciascun Comune sono definiti dal Collegio dei Committenti di cui al successivo art. 16.
3. Ciascun Comune versa all'ASP la quota di propria competenza in rate periodiche trimestrali anticipate, entro la prima decade dei mesi di Gennaio/Aprile/Luglio/Ottobre; ogni Comune si impegna esplicitamente al rispetto dei suddetti termini di pagamento, con la precisazione che, in carenza di Bilancio preventivo approvato, devono essere versati, mensilmente, i dodicesimi degli importi dell'anno precedente.
4. Sino all'approvazione del bilancio di Previsione dell'ASP la rata trimestrale sarà di importo uguale a quella relativa all'esercizio precedente.

5. Nel caso in cui un Comune non ottemperi al pagamento alle scadenze previste dal presente articolo entro il mese di riferimento, l'ASP provvederà a segnalarlo al Collegio dei Committenti, applicando automaticamente l'interesse legale previsto dalla normativa vigente.
6. Il saldo dell'anno precedente e/o l'eventuale conguaglio deve essere versato inderogabilmente entro il primo semestre dell'anno successivo e comunque alla scadenza dei tre mesi dalla presentazione del bilancio di esercizio.

## **SEZIONE IV. RUOLO DELL'AZIENDA USL**

### **ART. 13 INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA**

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge 328/2000, l'Asp si avvarrà delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, comprese nei livelli essenziali del Servizio Sanitario Nazionale, di cui al Protocollo d'Intesa che verrà sottoscritto fra i Comuni committenti e l'Azienda USL di Piacenza.
2. Per i servizi che prevedono una stretta integrazione con le aree sanitarie che intervengono nell'ambito della tutela minori e della disabilità dei minori e degli adulti si rimanda, ai fini della definizione del dettaglio tecnico, alla stesura di singoli protocolli operativi; essi saranno concordati e definiti dall'ASP e dall'Azienda USL, nonché comunicati al Collegio dei Committenti, di cui al successivo art. 15.

## **SEZIONE V. GESTIONE, REVISIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

### **ART. 14 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO**

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.
2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi per cause di forza maggiore, indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza, d'intesa con i Committenti, ed informare entro tre giorni gli utenti. Il gestore avrà cura di informare tempestivamente (entro 3 giorni da quando si è verificato l'evento) i Committenti sulle motivazioni e sulle cause della interruzione o sospensione. In ordine a tali fattispecie non si prevedono né obblighi di preavviso, né autorizzazioni, né forme di responsabilità per il gestore, ma lo stesso si impegna ad intervenire immediatamente per garantire l'assistenza agli utenti.

3. Rientrano fra le interruzioni concordate su proposta del gestore quelle riconducibili, in maniera più o meno diretta, alla responsabilità del gestore. E' fatto obbligo al gestore di preavvisare i Committenti e l'utenza, ossia di comunicare/informare l'interruzione e/o la sospensione del servizio e le attività complementari e/o sostitutive che verranno attivate (con modalità e tempi definiti nella comunicazione/informativa stessa) al fine di ridurre al minimo il disagio per gli utenti del servizio.
4. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti dai Committenti, per esigenze di pubblico interesse, gli stessi s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza e la definizione delle attività complementari/ sostitutive.
5. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente articolo o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata; le Parti si impegnano a dare in ogni caso le necessarie attività secondo le reciproche responsabilità al fine di assicurare la garanzia della continuità dell'assistenza in favore degli utenti durante il periodo di efficacia del presente Contratto.

#### **ART. 15 MONITORAGGIO DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Per monitorare la corretta esecuzione del Contratto, i Comuni si costituiscono in Collegio dei Committenti, il quale, nella prima seduta, provvede a nominare un proprio Presidente ed un Vice Presidente.
2. Il Collegio è convocato per iniziativa del Presidente ( o – in caso di sua assenza o impedimento - dal Vicepresidente), nonché su richiesta scritta dei rappresentanti di almeno tre Comuni; alle riunioni può essere sempre invitato, se ritenuto necessario, anche il rappresentante dell'Azienda USL di Piacenza – Distretto di Ponente.
3. L'ASP garantisce l'attività di supporto e di segreteria del Collegio.
4. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali conferite dai Comuni all'ASP, questa, nella propria autonomia gestionale, assicura annualmente la programmazione delle attività delegate identificando, in rapporto alle singole aree di intervento, gli obiettivi minimi, sia in termini qualitativi che quantitativi, il cui soddisfacimento deve essere garantito dall'azione dei servizi sociali, nonché il tetto massimo entro il quale contenere le singole prestazioni. Tale programmazione dovrà essere oggetto di preventivo esame da parte del Collegio dei Committenti; allo stesso organismo compete la verifica degli obiettivi raggiunti. Inoltre l'ASP, nell'ambito degli Accordi previsti dal Piano di Zona distrettuale di cui all'art. 29 della L.R. 2/2003 e art.19 della L. 328/2000, potrà programmare i progetti e le azioni innovative che riterrà opportune, in relazione all'evolversi della situazione sociale.
5. I singoli Comuni committenti potranno richiedere informazioni in merito allo svolgimento delle funzioni conferite all'ASP, sotto l'aspetto tecnico e organizzativo, ogni qualvolta lo ritengano opportuno.

## **ART. 16 SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Stante il contenuto del precedente art. 12, le Parti convengono di non esercitare recesso unilaterale dal presente Contratto nel corso del quadriennio 2014 - 2017, se non per gravi inadempienze degli impegni e degli oneri assunti con il presente Contratto e fatta salva la facoltà dei Comuni committenti di recedere dal presente Contratto, previa comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni prima dalla scadenza annuale.
2. Qualora un Committente intendesse risolvere il Contratto in corso di validità, per proprie determinazioni, resta a carico del Comune medesimo, sino alla fine dell'esercizio finanziario in corso, l'onere relativo a quanto già preventivato, nonché alla quota parte computabile, in un contesto di attività in atto, coinvolgente – per unitarietà, coordinamento e globalità di interventi – anche altri Comuni non recedenti e in ciò sentito anche il Collegio dei Committenti.
3. L' ASP può recedere, in caso di non ottemperanza da parte dei Comuni degli impegni e degli oneri assunti con il presente Contratto.
4. Qualora l'ASP intenda rinunciare alla gestione di una o più funzioni, dovrà darne preavviso scritto almeno sei mesi prima ed, in ogni caso, sarà tenuta ad espletare il servizio sino alla fine dell'esercizio finanziario in corso.

## **ART. 17 REVISIONE DEL CONTRATTO**

1. Qualora, successivamente alla stipulazione del Contratto e in corso di validità della stesso, intervengano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche che in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere ricondotte alle seguenti circostanze:

- aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione dei committenti;
- modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- modifica del sistema di accesso ai servizi;
- variazioni significative dell'andamento della domanda.

e non sussistano ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, il Collegio dei Committenti formula al gestore una proposta di modifica delle pattuizioni.

2. Le Parti procederanno a modificare consensualmente il contratto, riservandosi inoltre, nel corso di validità del contratto, di rinegoziare gli aspetti che nel frattempo si ritengano non più rispondenti alla forma e alla sostanza della normativa di riferimento dei servizi o che in fase di attuazione evidenzino la necessità di revisione, anche su iniziativa del gestore .



3. Se le Parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, il recesso potrà essere esercitato unilateralmente.

## **SEZIONE VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 18 MODIFICHE PARZIALI E TEMPORANEE NELL'ASSETTO DEI SERVIZI**

1. Nell'ipotesi che qualcuno dei Comuni committenti trattenga temporaneamente parte dei servizi di cui al precedente art. 3, la conseguente circoscritta modificazione, concordata con l'ASP, sarà annotata nell'appendice B, anche ai fini della diversificazione del riparto di cui al precedente art. 12.
2. Nell'ipotesi che qualcuno dei Comuni committenti conferisca, *medio tempore*, servizi aggiuntivi rispetto all'assetto di cui al precedente art. 3, la conseguente circoscritta modificazione, concordata con l'ASP, sarà annotata nell'appendice C, anche ai fini della diversificazione del riparto di cui al precedente art. 12.

### **ART. 19 PARZIALE ESTERNALIZZAZIONE**

1. Sino a che il quadro istituzionale complessivo non consentirà che la gestione diretta risulti conveniente sotto gli aspetti previdenziale, contributivo, retributivo e fiscale, l'ASP affiderà ad una cooperativa sociale parte del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica.
2. La procedura verrà espletata nel rispetto delle norme vigenti per l'affidamento di servizi socio-assistenziali, pretendendo adeguati livelli qualitativi e di standard dei servizi esternalizzati.

### **ART. 20 CONFERMA INIZIALE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ATTUALMENTE AFFIDATARIA**

1. In pendenza dell'espletamento della procedura di cui al precedente art. 19, l'ASP continuerà ad avvalersi della medesima cooperativa sociale già affidataria di parte dei servizi per conto dell'Azienda USL di Piacenza – Distretto di Ponente.
2. Nella procedura di cui al precedente art. 19 dovrà essere inclusa la cosiddetta "clausola sociale", in forza della quale la nuova affidataria sarà impegnata a rilevare tutto il personale addetto ai servizi già alle dipendenze della cooperativa cessata.

### **ART. 21 RIPARTO DEI COSTI DEL SERVIZIO**

1. Nell'anno 2014, in via del tutto transitoria e sino alla rideterminazione del riparto di cui al successivo comma 2, il rimborso dei costi di servizio sarà parametrato per dodicesimi agli importi definiti nel Bilancio di Previsione del Servizio.

2. Il Collegio dei Committenti si impegna a rivedere, entro il 31 marzo 2014, lo schema di riparto dei costi del servizio, da applicarsi a far tempo dal 1° gennaio 2014, tenendo conto sia delle costituende Unioni dei Comuni e/o comunque di ogni forma aggregativa, sia della possibilità di introdurre nuove forme di contribuzione solidaristica da affiancarsi alla mera ripartizione dei costi dei servizi effettivamente fruiti da ogni singolo Committente.
3. Nell'ipotesi che non venga rispettato l'impegno di cui al precedente comma 2, l'ASP sarà autorizzata a valutare l'anticipata risoluzione del Contratto.

## **ART. 22 ELEZIONE DEL FORO**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione del presente Contratto, viene esclusa la competenza arbitrale; competente è il Foro di Piacenza.

## **ART. 23 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. Il gestore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.
2. I Committenti ed il gestore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo per quelli sensibili.

## **ART. 24 SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE**

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 16 bis del R.D. 2440/1923, tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del gestore, tranne che la legge disponga diversamente; il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

## **ART. 25 RINVIO**

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del codice civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ASP AZALEA \_\_\_\_\_

Per i Comuni

COMUNE	RAPPRESENTANTE	FIRMA
AGAZZANO		
BORGONOVO VAL TIDONE		
CALENDASCO		
CAMINATA		
CASTEL SAN GIOVANNI		
GAZZOLA		
GRAGNANO TREBBIENSE		
NIBBIANO		
PECORARA		
PIANELLO VAL TIDONE		
ROTOFRENO		
SARMATO		
ZIANO PIACENTINO		

## APPENDICE A

(rif. Art. 9, c.1)

Personale dipendente dai comuni a fianco di ciascuno indicati, , in distacco all'ASP AZALEA

<b>NOMINATIVO</b>	<b>COMUNE</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>RAPPORTO</b>
BISI ROMINA	AGAZZANO	ASSISTENTE SOCIALE	8/36
LIVRERIO GIOVANNA	C.S. GIOVANNI	ESECUTORE	36/36
MELCHI ANTONELLA	ROTOFRENO	EDUCATORE	28/36
MOLINELLI MARIA GRAZIA	SARMATO	ASSISTENTE SOCIALE	28/36
ROSSI ERALDO	C.S. GIOVANNI	EDUCATORE	36/36, di cui 5 quale supervisore pedagogico del CSRD e CSRR
ZILIANI GIUSEPPINA	C.S. GIOVANNI	EDUCATORE	36/36

**APPENDICE B**  
**(rif. Art. 18, c.1)**

**APPENDICE C**  
**(rif. Art. 18, c.2)**